

Regolamento del Centro Interdipartimentale “Laboratorio Ufficiale per le Esperienze sui Materiali da Costruzione”

D.R. 29 marzo 2016, n. 16955 - Emanazione

Articolo 1 – Natura e fini del Centro

Il Centro Interdipartimentale denominato “Laboratorio Ufficiale per le Esperienze sui Materiali da Costruzione” (nel seguito “Centro”) è istituito dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale (DICI) e dal Dipartimento di Ingegneria dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni (DESTEC).

L’attività del Centro consiste nell’esecuzione di prove sperimentali sui materiali da costruzione, sugli elementi costruttivi e sulle strutture per scopi di ricerca e di certificazione, nonché nello svolgimento di attività sperimentali con contenuti didattici legate ai temi di ricerca di interesse dell’Ingegneria Strutturale.

Ai sensi della vigente normativa sulle costruzioni, il Centro è considerato “Laboratorio Ufficiale”. La sua attività di certificazione, che prevede il rilascio di rapporti di prova e certificati con valore legale, costituisce servizio di pubblica utilità.

Articolo 2 – Sede e attrezzature

Il Centro ha a disposizione, in accordo con la proposta della sua istituzione, le risorse logistiche e strumentali (locali, macchine di prova, attrezzature, arredi) necessarie per il suo funzionamento: di tale dotazione fanno parte tutte le risorse logistiche e strumentali che erano in precedenza a disposizione del Laboratorio Ufficiale per le Esperienze dei Materiali da Costruzione. In particolare, i dipartimenti aderenti, in accordo con la proposta della sua istituzione, hanno messo a disposizione del Centro i locali posti al piano terra, al primo piano e a parte del secondo piano dell’ala nord est dell’edificio A dell’area di Ingegneria, con accessi dal piazzale interno e dal percorso carrabile parallelo a via Giunta Pisano, così come specificato nelle planimetrie allegate alla documentazione prodotta ai fini della sua costituzione. Il Centro dispone di macchine e dispositivi di contrasto equipaggiati con strumenti di misura e controllo di vario genere atti alla esecuzione di prove sperimentali di tipo meccanico, sia statiche sia dinamiche. Oltre a quelle proprie delle macchine di prova e dei telai di contrasto, le apparecchiature di misura e controllo consistono principalmente in sensori per la misura di forze, spostamenti, deformazioni, accelerazioni, temperature, umidità etc., apparecchiature per la rilevazione non distruttiva di armature metalliche, per la ispezione visiva di cavità inaccessibili, per la rilevazione termografica di campi termici etc., per la qualificazione non distruttiva dei materiali da costruzione nonché in centraline elettroniche per la acquisizione dei dati. Sono presenti altresì attrezzature per l’analisi della composizione, la confezione e la stagionatura di provini di malte e calcestruzzi con leganti cementizi e di altra natura. Il Centro è dotato anche di attrezzature per l’esecuzione di prove di carico statiche e dinamiche in situ.

I nuovi acquisti di materiali o attrezzature, finalizzati alle attività del Centro, effettuati su sua proposta o per iniziativa dei Dipartimenti aderenti, sono collocati negli ambienti del Centro, custoditi e resi disponibili con le medesime modalità delle attrezzature sopraindicate, ai sensi della normativa di Ateneo vigente in materia di contabilità e di gestione del patrimonio.

Articolo 3. Risorse finanziarie

Le fonti di finanziamento del Centro derivano:

- a) dai proventi derivanti dalle prove per le quali è rilasciato un certificato o un rapporto di prova secondo le norme vigenti e per le quali il Centro si dota di un apposito tariffario;

b) dalle somme derivanti dalle attività sperimentali svolte dal personale tecnico del Centro nell'ambito di contratti e convenzioni dei quali risultino titolari i Professori e i Ricercatori membri del Consiglio. In questo caso, le attività saranno valutate di comune accordo tra il Responsabile Scientifico del contratto o convenzione e il Direttore del Centro, per quanto riguarda l'impegno del personale tecnico, delle attrezzature e, conseguentemente, quantificate sul piano economico.

Articolo 4 – Contratti e convenzioni proposte dal Centro

Il Centro può proporre al dipartimento che cura la gestione amministrativo-contabile del Centro stesso (art. 14) di stipulare con enti ed organismi pubblici o privati contratti o convenzioni per l'esecuzione di prove, studi e ricerche sperimentali. Tali attività sono coordinate da un Responsabile Scientifico, individuato nel contratto o convenzione tra i Docenti del Centro. Il Responsabile Scientifico del contratto utilizza le risorse e le attrezzature del Centro secondo quanto indicato nella programmazione delle attività del Centro.

Le convenzioni e i contratti possono anche avere per oggetto – nei limiti della legislazione vigente – studi teorico-sperimentali a supporto dell'attività progettuale, le quali non implicano, tuttavia, altre responsabilità, se non quella scientifica.

Articolo 5 – Organi

Organi di governo del Centro sono il Consiglio e il Direttore.

Articolo 6 – Consiglio

Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di programmazione delle attività del Centro. È composto dai Docenti afferenti al Centro ed un rappresentante, eletto al suo interno, del personale tecnico amministrativo messo a disposizione del Centro dai Dipartimenti aderenti. Alle sedute del Consiglio partecipa il Responsabile Amministrativo del DIC, o il suo sostituto nominato con provvedimento del Direttore generale. Il Responsabile Amministrativo, o il suo sostituto, svolgono la funzione di segretario verbalizzante.

Articolo 7 – Direttore

Il Direttore organizza le attività del personale messo a disposizione del Centro dai Dipartimenti aderenti, in accordo con i criteri fissati nei provvedimenti di cui all'art. 17, comma 2, dello Statuto e gestisce gli spazi e le attrezzature a disposizione del Centro.

Il Direttore rappresenta il Centro, esercita funzioni di iniziativa, promozione e di supervisione di tutte le attività del Centro; convoca e presiede il Consiglio e predispone la relazione annuale sull'attività del Centro stesso, che sottopone al Consiglio per l'approvazione ed il successivo inoltro ai Dipartimenti aderenti e all'amministrazione universitaria.

Il Direttore firma tutti i certificati ed i rapporti di prova rilasciati dal Centro.

Il Direttore è coadiuvato nella sua attività dal Responsabile Scientifico e dal Responsabile Tecnico del Laboratorio (vedi art. 9 e art. 10).

Articolo 8 – Elezione del Direttore

Il Direttore è eletto dai membri del Consiglio tra i Professori ordinari e associati con regime di impegno a tempo pieno e i ricercatori a tempo indeterminato secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 9 – Vice-Direttore

Il Direttore nomina tra i Professori e i Ricercatori a tempo indeterminato che fanno parte del Consiglio un Vice-Direttore incaricato della sua sostituzione in caso di impedimento o assenza; la nomina del Vice-Direttore è disposta con decreto rettorale.

Articolo 10 – Responsabile Scientifico

Il Direttore nomina, tra i Professori e i Ricercatori a tempo indeterminato membri del Consiglio il Responsabile Scientifico, il quale, di concerto con il Direttore, sovrintende alle attività sperimentali del Centro, verificando che queste si svolgano in modo ordinato e coerente con gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio e con i necessari standard di sicurezza e di qualità. Il Responsabile Scientifico firma, quando necessario, i certificati ed i rapporti di prova rilasciati dal Centro.

Articolo 11 – Responsabile Tecnico e Sperimentatori

Il Direttore nomina tra i Professori e i Ricercatori a tempo indeterminato membri del Consiglio il Responsabile tecnico, il quale, in stretta collaborazione con il Direttore e il responsabile scientifico, organizza le prove in modo da assicurare la correttezza delle modalità della loro esecuzione, nonché l'adeguatezza delle attrezzature impiegate; organizza il lavoro del personale tecnico in modo coerente con la programmazione delle attività sperimentali. Il Responsabile Tecnico firma, quando necessario, i certificati ed i rapporti di prova rilasciati dal Centro.

I Tecnici che eseguono direttamente le prove possono curare la redazione dei relativi certificati o rapporti di prova; in questo caso, li sottoscrivono, d'intesa con il Responsabile Tecnico, come "Sperimentatori".

Articolo 12 – Adesione al Centro

Qualora un Dipartimento intenda aderire al Centro dovrà presentare al suo Direttore una motivata richiesta, approvata dal Consiglio di Dipartimento con maggioranza assoluta, comprensiva dell'indicazione delle eventuali risorse finanziarie, logistiche, strumentali e di personale che metterà a disposizione del Centro stesso. Sull'adesione delibera il Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio del Centro. L'adesione di un singolo Docente al Centro è deliberata dal Consiglio del Centro su richiesta motivata dell'interessato, previo nulla osta del Dipartimento di appartenenza nel caso in cui questo non aderisca al Centro. L'adesione al Centro di un singolo Docente non comporta l'adesione dell'intero Dipartimento di appartenenza.

Articolo 13 – Recesso dal Centro

Qualora un Dipartimento intenda recedere dal Centro dovrà darne comunicazione agli organi del Centro stesso almeno tre mesi prima della data del recesso, previa delibera del Consiglio di Dipartimento approvata a maggioranza assoluta. Sul recesso delibera il Consiglio del Centro e la relativa delibera è trasmessa all'amministrazione per la presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, il recesso non può comportare pregiudizio alle attività del Centro ed il Dipartimento che recede rimane obbligato a portare a termine le attività in corso in carico al Dipartimento stesso. Il recesso da parte di un Dipartimento non può avvenire prima che sia decorso un anno dalla costituzione del Centro ovvero dall'adesione del Dipartimento al Centro stesso.

Qualora un singolo Docente intenda recedere dal Centro, dovrà darne comunicazione agli Organi del Centro per la presa d'atto. In ogni caso, il recesso non può comportare pregiudizio alle attività del Centro. Il Docente non potrà aderire al Centro per i due anni successivi al recesso.

Articolo 14 – Gestione amministrativo-contabile

La gestione amministrativo-contabile del Centro è affidata, su scelta del Direttore, ai Servizi amministrativi di uno dei Dipartimenti istituenti (coincidente con il DIC1 in regime di prima applicazione). È in ogni caso garantita la piena trasparenza nei riguardi di tutti i

Dipartimenti aderenti al Centro tramite un aggiornamento periodico e sistematico della situazione contabile.

Articolo 15 – Approvazione e modifica del Regolamento

Il presente Regolamento è approvato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio del Centro. Esso è trasmesso al Senato accademico per i controlli di cui all'art. 46 dello Statuto e all'articolo 168 del Regolamento generale di Ateneo, quindi è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito dell'Ateneo.

Le modifiche al Regolamento sono approvate con le medesime modalità.

Articolo 16 – Norma finale

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo.